

L'Adunanza plenaria dispone d'ufficio la correzione di un errore materiale della sentenza

di Licia Grassucci

Data di pubblicazione: 23-1-2023

La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa

A fronte di mero errore materiale circa i nomi dei componenti il collegio giudicante, l'alto Consesso dispone d'ufficio la correzione della sentenza con il nome del componente che in realtà ha fatto parte allo stesso.

Sul punto il Collegio rileva che la procedura di cui trattasi è priva di connotati giurisdizionali, avendo piuttosto natura sostanzialmente amministrativa.

Richiama inoltre l'art. 391-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile in quanto applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato, nonché precedenti in termini (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Id., Sez. IV, n. 2358 del 2004).

LEGGI IL DECRETO

Publicato il 03/01/2023

N. 00001/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00017/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

all'esito del procedimento di correzione di un errore materiale, presente nella sentenza della Adunanza Plenaria n. 15 del 2022, che ha deciso l'appello n. 17 del 2022 del ruolo dell'Adunanza Plenaria, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Amodio, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Colonna, n. 32;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

del Governo della Repubblica dell'India, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della -OMISSIS-, in persona del responsabile *pro tempore* indicato in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giovanni Albisinni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la correzione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 6 dicembre 2022;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il pres. Luigi Maruotti e udito l'avvocato Fabio Cintioli;

Visti gli articoli 79 e 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, nonché l'art. 391, comma 1-bis, del codice di procedura civile;

Vista la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2022;

Rilevato che per mero errore materiale, dovuto a ragioni di natura informatica, nel dispositivo risulta come componente del collegio il consigliere di Stato Hadrian Simonetti, mentre in realtà ha fatto parte del collegio il consigliere di Stato Dario Simeoli, come del resto risulta anche dal relativo ruolo d'udienza;

Rilevato che la procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche

d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (in termini, v. i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Sez. IV, n. 2358 del 2004), ed in ogni tempo (v. l'art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.);

Rilevato che la sentenza dell'Adunanza Plenaria va pertanto corretta, sostituendo il nome del consigliere di Stato Hadrian Simonetti (non componente il collegio) con il nome del consigliere di Stato Dario Simeoli (effettivo componente il collegio), incaricando la Segreteria dei relativi adempimenti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, con la sostituzione del nominativo 'Dario Simeoli' in luogo dell'altro 'Hadrian Simonetti', nel testo della sentenza n. 15 del 2022 dell'Adunanza Plenaria.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Carmine Volpe, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Corradino, Presidente

Roberto Giovagnoli, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere



Massimiliano Noccelli, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere